TRIBUNALE DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA nr. R.G.

TRA

ATTRICE-OPPONENTE

CONTRO

CONVENUTA-OPPOSTA

Successivamente oggi 19 dicembre 2016 ad ore 9,00 avanti alla dott.ssa Irene Cecchetto sono comparsi l'avv. Andrea Lana in sostituzione dell'avv. Miotto per l'attrice-opponente e l'avv. Sara Scapin in sostituzione dell'avv. Portantiolo per la convenuta-opposta.

Il procuratore dell'attrice-opponente così precisa le proprie conclusioni: come da foglio di conclusioni depositato il 13 dicembre 2016 e si riporta alla propria nota conclusionale autorizzata.

Il procuratore della convenuta-opposta precisa le proprie conclusioni: come da foglio depositato il 17 ottobre 2016 e si riporta alla propria nota conclusionale autorizzata.

Il Giudice si ritira per deliberare.

Ad ore 18,10 il Giudice pronuncia sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott.ssa Irene Cecchetto

Firmato Da: CECCHETTO IRENE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 70d732b18ba2480b725f374656c5fbf3

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Irene Cecchetto ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **R.G.** promossa da:

p.iva/c.f.

rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Miotto del Foro di Treviso con domicilio eletto presso l'avv. con studio sito in , via

ATTRICE-OPPONENTE

CONTRO

c.f./p.iva

rappresentata e difesa dall'avv. del Foro di con domicilio eletto presso l'avv. sito in , via

CONVENUTA-OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

RAGIONI DELLA DECISIONE

Firmato Da: CECCHETTO IRENE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 70d732b18ba2480b725f374656c5fbf3

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 24 luglio 2013, la società , d'ora in poi per brevità chiedeva che fosse ingiunto alla società ., d'ora in poi di pagare l'importo di euro 18.000,00 quale indennità spettante all'ingiungente in virtù della polizza assicurativa n. , oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.

Assumeva la convenuta nel ricorso che detta polizza era stata stipulata per tutelarsi contro un'eventuale sospensione della patente di guida del signor (patente cat. B, n.) dipendente di e che, in forza della medesima, la si era obbligata a corrispondere all'attrice, in caso di sospensione o ritiro della patente di guida del sig. , una diaria giornaliera di euro 100,00.

Il giorno 16.11.2012, alle ore 19,30, in località ( ), il signor alla guida dell'autovettura targata , mentre stava lavorando, era stato fermato dalla P.S. di Padova per la violazione dell'art. 142, comma 9 bis, C.d.S. perché viaggiava ad una velocità di 164 km/h, superando di oltre 60 km/h il limite consentito, già detratta la tolleranza del 5%.

Da tale violazione conseguiva ex lege la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida che veniva immediatamente ritirata dalla P.S..

Il sinistro era stato immediatamente denunciato alla compagnia assicuratrice.

Successivamente era stata notificata al ordinanza prefettizia datata 3.12.2012 con cui era stata disposta la sospensione della patente per il periodo di mesi sei.

La patente era stata restituita il 17.5.2013.

Il Tribunale di Padova, in data 30 luglio 2013, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 18.000,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo e oltre alle spese del monitorio.

L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando il diritto dell'ingiungente al pagamento dell'indennità ai sensi dell'art. 1910 secondo comma c.p.c. in quanto

Firmato Da: CECCHETTO IRENE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 70d732b18ba2480b725f374656c5fbf3

aveva assicurato il medesimo rischio con ed aveva omesso dolosamente di darne avviso all'attrice, obbligo a cui Bez era tenuta sia in forza del contratto assicurativo (art. 10 delle c.g.a.) sia in forza dell'art. 1910 primo comma c.c..

L'Assicurazione contestava il diritto di credito di anche perché il sinistro si sarebbe verificato per il fatto doloso del il quale avrebbe intenzionalmente superato di 74 km il limite di velocità di km 90/h esistente lungo la tangenziale in cui si era verificata l'infrazione. In siffatta ipotesi, la garanzia non operava ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera d) delle c.g.a..

Infine, eccepiva la nullità del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1909 primo comma c.c..

Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e contestava nel merito l'assunto attoreo.

Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Nel corso del processo, il G.I., su richiesta dell'Assicurazione, ordinava ad , ad e a di esibire le polizze stipulate con Bez per il medesimo rischio, le denunce di sinistro in relazione al sinistro per cui è causa, i fascicoli di gestione dei sinistri e documentazione attestante eventuali pagamenti.

La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.

****

A dire dell'attrice la notifica della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo sarebbe nulla o inesistente perchè eseguita presso il procuratore costituito avv. nel suo studio di , sito in via , anziché presso l'avv. in via

Firmato Da: CECCHETTO IRENE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 70d732b18ba2480b725f374656c5fbf3

Dall'esame del mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo risulta che ha conferito la procura alle liti solo all'avv. ed ha eletto domicilio presso l'avv.

Al riguardo si rileva che la S.C. ha chiarito che "*A norma dell'art. 645, primo comma, cod. proc. civ., l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificato dall'opponente al ricorrente "nei luoghi di cui all'art. 638" e, quindi, innanzitutto, presso il procuratore indicato nel ricorso,*" – com'è avvenuto nel caso in esame – "*la cui indicazione appunto equivale ad elezione di domicilio presso di lui, ovvero, solo quando il ricorso per ingiunzione sia stato proposto personalmente dal creditore, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, dove ha sede il giudice adito* (..)" (così' Cass., sez. 3, 12.05.2011 n. 10446).

L'eccezione è, pertanto, infondata e va, quindi, rigettata.

Riguardo al merito dell'opposizione, si rileva che è incontroverso che in data 25.07.2012 ha stipulato con la convenuta la polizza "ritiro patente" n. contro il rischio della sospensione della patente di guida del dipendente .

L'art. 10 delle c.g.a. di detto contratto prevede che "*se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il contraente o l'assicurato, ai sensi dell'art. 1910 c.c., deve dare comunicazione scritta a ciascun assicuratore degli altri contratti stipulati*".

Tale clausola contrattuale riproduce sostanzialmente l'art. 1910 primo co. c.c. che stabilisce che "*Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore*".

Ciò detto, si rileva che è documentalmente provato che , nell'arco di poco più di un mese, ha stipulato 4 contratti di assicurazione per la copertura del medesimo rischio.

Firmato Da: CECCHETTO IRENE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 70d732b18ba2480b725f374656c5fbf3

Peraltro, i primi due contratti e gli ultimi due risultano conclusi a distanza di 5 giorni l'uno dall'altro: il 29.06.2012 con e il 4.07.2012 con ; il 20.07.2012 con ed il 25.07.2012 con l'odierna attrice.

Ciò nonostante, non ha fatto menzione nel contratto stipulato con dei tre precedenti contratti di assicurazione.

Né risulta che abbia comunicato a ciascun assicuratore l'esistenza delle altre polizze quantomeno dopo il sinistro.

Anzi risulta che il 21.12.2012, dopo il sinistro, ha dichiarato ad Allianz di "*non avere sottoscritto altre assicurazioni per l'indennità di sospensione/ritiro patente del signor* ".

Risulta, inoltre, che ha corrisposto euro 36.000,00 in virtù della polizza stipulata con la medesima e che ha conferito incarico all'avv. di procedere al recupero dell'indennità nei confronti di di e .

Le missive inviate dall'avv. a e a ha riportano la medesima data (12.03.2012) e hanno identico contenuto.

Ciò nonostante non menzionano i contratti assicurativi stipulati con gli altri assicuratori.

Infine, anche nel presente giudizio ha contestato l'esistenza di altre polizze (v. pag. 6 in cui il procuratore di ha dichiarato "*Premesso che allo scrivente tale circostanza non risulta e che si attende controparte alla prova sul punto (che allo stato non è stata fornita)*").

Proprio in virtù di detta contestazione, il precedente Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (v. ordinanza del 14.04.2014).

Da tutti gli elementi sopra indicati si desume la consapevolezza di della sussistenza dell'obbligo di comunicare l'esistenza dei contratti stipulati con le altre assicurazioni nonché la cosciente volontà di non osservarlo.

Firmato Da: CECCHETTO IRENE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 70d732b18ba2480b725f3746 56c5fbf3

Si ritiene, pertanto, che abbia omesso dolosamente di dare la comunicazione dell'esistenza degli altri contratti assicurativi alle altre assicurazioni ed abbia, pertanto, perso il diritto all'indennità ex art. 1910 secondo comma c.c..

Il decreto ingiuntivo opposto va, quindi, revocato.

Va, inoltre, accolta la domanda di condanna della convenuta alla restituzione della somma pagata dall'attrice a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà ad esclusione dell'imposta di registro, non essendo stata fornita prova dell'esborso.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 10 marzo 2014 nr. 55, trattandosi di processo concluso dopo il 3 aprile 2014 (cfr. Cass. SSUU 17406/2012 del 25/09/2012), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. , ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:

1) revoca il decreto ingiuntivo n. Ing. emesso dal Tribunale di il 30 luglio 2013;
2) condanna la convenuta-opposta a restituire all'attrice-opponente la somma di euro 19.489,33 corrisposta in seguito alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo;
3) condanna la convenuta-opposta a rifondere all'attrice-opponente le spese di lite che liquida nella somma di euro 5.000,00 di cui euro 4.835,00 per compenso ed il resto per spese, oltre iva, se dovuta, c.a. e rimborso forfetario nella misura del 15% del compenso.

Il Giudice

dott.ssa Irene Cecchetto

Firmato Da: CECCHETTO IRENE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 70d732b18ba2480b725f3746556c5fbf3